



CONSIGLIO NAZIONALE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI

Osservatorio Enti Locali

Dicembre 2008

a cura
della FONDAZIONE
ISTITUTO DI RICERCA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



Maria Elena Puzzo

In collaborazione con
Pasquale Saragò

Roma, 12 gennaio 2009

INDICE

LEGISLAZIONE 3

COMUNITA' MONTANE	3
DISSESTO	3
FINANZIARIA 2009	5

LEGISLAZIONE

COMUNITA' MONTANE

Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 novembre 2008 (G.U. 27 novembre 2008 n. 278) è stata avviata la ristrutturazione organizzativa delle Comunità montane. Il Provvedimento ha accertato che le Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Toscana e Umbria attraverso le leggi di riordino emanate in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 2, commi da 16 a 22, della Finanziaria 2008 sono riuscite a contrarre la spesa corrente per il funzionamento delle Comunità montane.

RISPARMI DI SPESA DOVUTI

- Riduzione del numero delle Comunità montane sulla base di alcuni indicatori fisico-geografici (dimensione territoriale, acclività dei terreni, altezza altimetrica, distanza dal capoluogo di Provincia), demografici (dimensione demografica, indice di vecchiaia) e socio-economici (reddito medio pro-capite, livello dei servizi, presenza di attività produttive extra-agricole);
- Riduzione del numero dei componenti degli organi rappresentativi delle Comunità montane;
- Riduzione delle indennità spettanti ai componenti degli organi delle Comunità montane, in deroga a quanto previsto dall'articolo 82 del testo unico in materia di Enti locali (Dlgs 267/2000).

Risultano, allo stato, inadempienti le regioni Lazio, Puglia e Veneto. Per queste, dal 27 novembre, si è prodotta la soppressione automatica delle Comunità montane non in linea con precisi criteri altimetrici e di quelle con meno di cinque Comuni, la decadenza dalla partecipazione alle Comunità dei Comuni capoluogo di Provincia, di quelli costieri e di quelli con più di 20mila abitanti e la riduzione del numero dei consiglieri e degli assessori.

DISSESTO

Con Decreto del Ministro dell'Interno del 9 dicembre 2008 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio 2009, è stata fissata la media nazionale per classe demografica della

consistenza delle dotazioni organiche per i Comuni e le Province e i rapporti medi dipendenti-popolazione per classe demografica, validi per gli enti in condizioni di dissesto.

Per il triennio 2008-2010 i rapporti medi dipendenti-popolazione citati sono i seguenti.

COMUNI

Dimensione dell'ente	Rapporto medio dipendenti/popolazione
fino a 999 abitanti	1/110
da 1.000 a 2.999 abitanti	1/154
da 3.000 a 9.999 abitanti	1/172
da 10.000 a 59.999 abitanti	1/156
da 60.000 a 249.999 abitanti	1/121
da 1000 a 2999 abitanti	1/154
oltre 249.999 abitanti	1/95

PROVINCE

Dimensione dell'ente	Rapporto medio dipendenti/popolazione
fino a 299.999 abitanti	1/720
da 300.000 a 499.999 abitanti	1/809
da 500.000 a 999.999 abitanti	1/1.113
da 1 milione a 2 milioni di abitanti	1/1.310
oltre 2 milioni di abitanti	1/1.462

FINANZIARIA 2009

Con la Legge 22 dicembre 2009 n. 203, pubblicata in G.U. il 30 dicembre 2008 è stata approvata la finanziaria 2009. Di seguito si riportano le principali novità che interessano il mondo degli enti locali.

Prodotti derivati (art. 2-bis)

E' stato sancito il divieto di emettere titoli obbligazionari o altre passività che prevedano il rimborso del capitale in un'unica soluzione alla scadenza.

La prescrizione si riferisce a Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano ed Enti Locali, i quali, anche nel quadro della rinegoziazione di una passività corrente, dovranno garantire che la durata di una singola operazione di indebitamento, non può essere inferiore a 5 anni né superiore a 30.

Con successivi provvedimenti saranno individuate le caratteristiche dei contratti relativi agli strumenti finanziari derivati, che gli enti possono concludere nonché le componenti derivate, implicite o esplicite, che gli Enti possono prevedere nei contratti di finanziamento.

E' fatto divieto agli enti di stipulare, fino alla data di entrata in vigore del provvedimento attuativo, e, in ogni caso, per il periodo minimo di un anno decorrente dalla data di entrata in vigore del Decreto 112/2008, contratti relativi agli strumenti finanziari derivati. Agli enti è riservata, comunque, la possibilità di ristrutturare il contratto derivato in maniera tale da rispettare la corrispondenza tra la passività rinegoziata e la collegata operazione di copertura.

Al bilancio di previsione e al bilancio consuntivo degli enti dovrà essere allegata una nota informativa che evidenzia gli oneri stimati e gli impegni finanziari sostenuti dei contratti in derivanti.

Con cadenza mensile il ministero dell'Economia trasmetterà alla Corte dei conti copia della documentazione ricevuta in relazione ai contratti stipulati.

Finanziamenti a piccoli comuni (art. 2, comma 40)

E' prevista la contrazione da 55 a 45 milioni di euro dell'importo complessivo dei contributi che possono essere concessi in favore dei piccoli Comuni con popolazione residente con oltre 65 anni particolarmente elevata. E' chiarito, altresì, che l'aumento del contributo ordinario, per ciascun ente beneficiario, si abbassa dal 40% al 30 per cento.

A favore dei piccoli Comuni con popolazione residente al di sotto dei 5 anni molto elevata è previsto l'aumento di 10 milioni di euro (da 71 a 81 milioni) dell'importo complessivo dei

contributi che possono essere concessi. In più è stato abbassato dal 5% al 4,5% il rapporto tra la popolazione residente al di sotto dei 5 anni e la popolazione residente complessiva, in base al quale sono i Comuni agevolati sono individuati.

Patto di stabilità interno (articolo 2, comma 41).

Sono state disposte nuove modifiche alla disciplina del patto di stabilità interno per gli anni 2009-2011. E' chiarito che il saldo finanziario calcolato in termini di competenza mista, considerato ai fini della determinazione degli obiettivi del patto di stabilità interno è quello risultante dalla differenza fra entrate finali e spese finali. Non devono essere considerate nel conteggio le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle Province a dai Comuni per l'attuazione delle ordinanze del presidente del Consiglio dei ministri in caso di dichiarazione di stato di emergenza.

Dal computo del saldo finanziario 2007 devono essere escluse oltre che le risorse derivanti dalla cessione di azioni e quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici e le risorse derivanti dalla vendita del patrimonio immobiliare, anche quelle rivenienti dalla distribuzione di dividendi derivanti da operazioni straordinarie poste in essere da queste società qualora quotate nei mercati regolamentati, ma solo nel caso in cui le risorse stesse siano destinate alla realizzazione di investimenti o alla riduzione del debito.

Nell'ipotesi di mancato raggiungimento del patto negli anni 2008-2011 la riduzione dei trasferimenti erariali è commisurata allo scostamento dall'obiettivo, ed effettuata in misura pari all'importo corrispondente alla differenza tra il saldo programmatico e il saldo reale effettivamente raggiunto dall'ente inadempiente, anziché in misura pari al 5% del contributo ordinario, come previsto dalla disciplina vigente.

Infine è prevista una norma di favore per gli Enti che non abbiano rispettato il patto per l'anno 2008 per pagamenti relativi a spese per investimenti effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa a fronte di impegni regolarmente assunti entro la data del 25 giugno 2008. A questi non è applicabile alcuna sanzione nel caso in cui siano stati virtuosi nel triennio 2005/2007 e abbiano registrato nel 2008 impegni di spesa corrente per un ammontare non superiore a quello medio del triennio 2005/2007.

Patto di stabilità interno per le Regioni (articolo 2, commi 39, 42).

Non si applica la sanzione a carico delle Regioni o delle Province autonome che non abbiano conseguito per l'anno 2007 l'obiettivo di spesa determinato in applicazione del patto di stabilità interno, se lo scostamento registrato dalla Regione rispetto all'obiettivo non è

superiore alle spese in conto capitale effettuate per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea (escluse le quote di finanziamento nazionale).

Al comma 42 è previsto, poi, che con decorrenza 2008, dalla base di calcolo e del saldo rilevante ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del Patto di stabilità interno di Regioni e Province autonome non dovranno essere conteggiate le spese in conto capitale effettuate dagli Enti per interventi cofinanziati dall'Unione europea, relativamente ai finanziamenti comunitari. Nell'ipotesi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori di cofinanziamento, la cifra corrispondente alle spese non riconosciute dovrà essere conteggiata tra le spese del Patto di stabilità relativo all'anno della comunicazione del mancato riconoscimento.